

Informazione Regolamentata n. 20180-27-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Marzo 2025 19:05:45	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : NVP

Identificativo Informazione : 201969
Regolamentata

Utenza - Referente : NVPNSS01 - Mencarelli Luca

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 3 Marzo 2025 19:05:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Marzo 2025 19:05:45

Oggetto : COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART.
41, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO
EMITTENTI

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato emesso da Darien S.p.A., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, e diffuso da NVP S.p.A. su richiesta di Darien S.p.A.

**COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 6, DEL
REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO
1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO ("REGOLAMENTO
EMITTENTI")**

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

**CONFERMATO IL RAGGIUNGIMENTO DEL 95,008% DEL CAPITALE SOCIALE DI NVP S.P.A. E LO
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA**

**CORRISPETTIVO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA PARI A EURO 4,10 PER AZIONE AI SENSI
DELL'ART. 108, COMMA 3, DEL TUF**

MODALITA' E TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA E DELISTING

San Piero Patti (ME), 3 marzo 2025 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 28 febbraio 2025, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi degli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), nonché dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 12 dello statuto sociale di NVP S.p.A. ("**NVP**" o l'"**Emittente**"), promossa da Darien S.p.A. (l'"**Offerente**") avente ad oggetto le azioni ordinarie di NVP, si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23413 del 6 febbraio 2025 (il "**Documento di Offerta**"), pubblicato l'8 febbraio 2025 e disponibile sul sito *internet* www.nvp.it e nel comunicato stampa diffuso in data 24 febbraio 2025, relativo alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 101-bis comma 4-bis lett. a) del TUF.

L'Offerta è stata promossa su un massimo di n. 3.092.107 azioni ordinarie di NVP, pari al 40,70% circa del capitale sociale dell'Emittente, rappresentato da n. 7.597.107 azioni ordinarie. Il Periodo di Adesione si è concluso in data 28 febbraio 2025, alle ore 17.30 (ora italiana).

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, alla chiusura del Periodo di Adesione, risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 2.205.190 Azioni, rappresentative del 29,027% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 71,317% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 9.041.279,00.

Dalla pubblicazione e diffusione del Comunicato 102 (ovverosia il 16 dicembre 2024) alla data odierna, l'Offerente ha effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta per un numero complessivo di n. 331.000 Azioni, rappresentative del 4,357% del capitale sociale dell'Emittente e del 10,705% del totale delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Alla luce di quanto precede, l'Offerente verrà a detenere a esito dell'Offerta, computando altresì le Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, ivi inclusi i Soci di Minoranza, una partecipazione in NVP pari a complessive n. 7.217.870 Azioni, rappresentativa del 95,008% del relativo capitale sociale.

L'efficacia dell'Offerta era subordinata al verificarsi di alcune Condizioni, tra cui la condizione che le adesioni all'Offerta avessero ad oggetto un numero complessivo di Azioni Oggetto dell'Offerta tale da consentire all'Offerente di detenere, congiuntamente alle Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente ("**Condizione Soglia**"). A riguardo, si rammenta, come comunicato in data 27 febbraio 2025 e in data 28 febbraio 2025, che la predetta Condizione si è avverata.



Con riferimento alla Condizione MAC, di cui al Paragrafo A.2 (iii) del Documento di Offerta che prevede “*che entro la pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, (a) a livello nazionale e/o internazionale, non si siano verificati circostanze o eventi straordinari che comportino o possano comportare significativi mutamenti negativi nella situazione socio-politica, sanitaria, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale dell’Emittente (e/o delle sue società controllate e/o collegate) e/o dell’Offerente rispetto a quelli risultanti dalla relazione finanziaria consolidata semestrale dell’Emittente al 30 giugno 2024; e (b) non siano emersi fatti o situazioni relativi all’Emittente, non noti al mercato alla data del Comunicato 102, che abbiano l’effetto di modificare in modo pregiudizievole l’attività dell’Emittente controllate e/o collegate) al 30 giugno 2024.*”, si informa che tale Condizione deve intendersi avverata.

L’efficacia dell’Offerta era infine subordinata dall’Offerente alla Condizione Golden Power, di cui al Paragrafo A.2 (i) del Documento di Offerta. Con riferimento a tale Condizione, si rammenta che, come comunicato in data 7 febbraio 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato, sulla base degli esiti dell’istruttoria svolta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che l’Offerta non ricade nell’ambito applicativo della normativa di cui al Decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Pertanto, in considerazione dell’avveramento delle Condizioni di Efficacia, l’Offerta è da ritenersi efficace.

Infine, si rammenta, come comunicato in data 27 febbraio e 28 febbraio 2025, che la Riapertura dei Termini ai sensi dell’art. 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti non avrà luogo.

Corrispettivo e data di pagamento

Si ricorda che, alla Data di Pagamento, ovverosia il 7 marzo 2025, l’Offerente pagherà a ciascun Aderente all’Offerta il Corrispettivo pari a Euro 4,10 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell’Offerente.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall’Offerente sul conto indicato dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l’accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all’Offerta.

L’obbligazione dell’Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell’Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all’Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Modalità e termini della procedura congiunta

Sulla base dei risultati definitivi di cui sopra, in considerazione dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Offerente, congiuntamente alle altre Persone che Agiscono di Concerto, ivi inclusi i Soci di Minoranza, ad esito del Periodo di Adesione, di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente, si conferma che si sono verificati i presupposti di legge per l’esercizio dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, e del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111, comma 1, del TUF delle rimanenti n. 379.237 Azioni, rappresentative del 4,992% del capitale sociale (le “**Azioni Residue**”), attraverso un’unica procedura concordata con Borsa Italiana (la “**Procedura Congiunta**”), ai sensi del Regolamento Emittenti.

L’Offerente, in conformità a quanto dichiarato nel Documento di Offerta, darà dunque corso alla Procedura Congiunta in relazione a tutte le Azioni Residue nelle date sotto indicate, riconoscendo, ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del TUF, come anche richiamato dall’articolo 111 del TUF, un corrispettivo per ciascuna Azione Residua pari al Corrispettivo dell’Offerta (i.e., Euro 4,10 per Azione) (il “**Corrispettivo della Procedura Congiunta**”). Tenuto conto del numero complessivo delle Azioni Residue, quindi, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari a Euro 1.554.871,70 (il “**Controvalore Complessivo**”).



Il Controvalore Complessivo verrà depositato dall'Offerente presso Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM su un conto corrente intestato all'Offerente e vincolato al pagamento del Controvalore Complessivo. La Procedura Congiunta avrà luogo in data 13 marzo 2025, nel momento in cui l'Offerente darà conferma all'Emittente dell'avvenuto deposito presso Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM e della disponibilità delle somme per il pagamento del Controvalore Complessivo. Pertanto, in pari data, avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Si ricorda altresì che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del codice civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di Controvalore Complessivo non riscossa dagli aventi diritto.

Delisting delle azioni di NVP

L'Offerente rende altresì noto che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 11 marzo e del 12 marzo 2025 e il Delisting a far data dal 13 marzo 2025.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente www.nvp.it.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* di NVP (www.nvp.it).

IL PRESENTE DOCUMENTO, COME INFRA PRECISATO, NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE E/O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori di Azioni dell'Emittente in quanto negoziati su Euronext Growth Milan e soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono qui indicati come gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere la promozione dell'Offerta in alcuno degli Altri Paesi.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È responsabilità esclusiva dei



destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri advisor.

L'Offerente non accetta alcuna responsabilità derivante dalla violazione da parte di qualsiasi soggetto delle limitazioni di cui sopra.

